

DELIBERA N. 59/19/CONS

RICHIAMO ALLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. AL RISPETTO DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito Testo unico;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, del 22 giugno 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali";

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 e depositate in data 10 dicembre 2014;

VISTA la delibera n. 616/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante "Esposto presentato dal soggetto politico +Europa per la presunta violazione dei principi a tutela del pluralismo dell'informazione nei periodi non elettorali nei confronti delle società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., La7 S.p.A. e Sky Italia S.r.l.";



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che "il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" - prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico";

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l'Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell'11 marzo 2003, stabilendo che l'informazione e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze. A questi fini, per soggetti politici si intendono le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale oppure le forze politiche rappresentate al Parlamento europeo;

CONSIDERATO in particolare che in vista dell'avvio della campagna elettorale "l'equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità l'accesso di tutti i soggetti politici ...";



CONSIDERATO che i telegiornali, in quanto strettamente correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, si caratterizzano per l'esposizione generale delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento di soggetti politici e che, diversamente, i programmi di approfondimento informativo sono dedicati alla trattazione specifica ed approfondita di notizie o temi legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di soggetti politici le cui iniziative afferiscono quelle tematiche;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nelle sentenze 10 dicembre 2014 n. 6066 e n. 6067, nel condividere le conclusioni delle decisioni del Tar Lazio 4 febbraio 2014 n. 1392 e n. 1394, ha affermato che: (i) "non vi è una fonte legislativa che disciplini i programmi di informazione trasmessi in periodi non elettorali, prevedendo obblighi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti dei partiti politici"; (ii) la valorizzazione della libertà di informazione comporta una netta distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica ed il ricorso, al fine di valutare il rispetto dei principi di parità di trattamento ed imparzialità tra i diversi soggetti politici, contemplati all'art. 7, comma 2, lett. c), del Testo unico, ad un'analisi basata su "criteri qualitativi [...] analizzando il tipo di programma, le modalità di confezionamento dell'informazione, la condotta dei giornalisti, l'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite"; (iii) "la contemperazione tra la libertà di informazione ed i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, si presenta come più agevolmente conseguibile avendo riguardo al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo" piuttosto che ai singoli programmi;

CONSIDERATO dunque che la conseguente attività di verifica sul rispetto del pluralismo nei programmi di informazione, finalizzata ad accertare l'equilibrio delle presenze, deve essere svolta anche tenendo conto di criteri qualitativi quali le modalità di conduzione della trasmissione, il *format* e l'agenda politica;

RILEVATO che l'Autorità, con la delibera n. 616/18/CONS, del 19 dicembre 2018, ha raccomandato anche alla società Sky Italia "di assicurare nei programmi di informazione, nel rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo:

- la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo nei termini di cui in premessa;
- di garantire nei programmi e nei telegiornali la correttezza dello svolgimento del confronto politico e della rappresentazione delle posizioni politiche e istituzionali evitando sovraesposizioni ingiustificate, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, assicurando la presenza dei soggetti le cui iniziative afferiscono quelle tematiche.



In particolare, in considerazione dell'imminente fase pre-elettorale, deve essere garantito che sui principali temi di attualità si possa assistere ad una trattazione che preveda un effettivo contraddittorio che solo può realizzarsi attraverso il confronto tra esponenti politici portatori di posizioni diverse su uno stesso tema, per consentire al cittadino-elettore di cogliere le ragioni che animano le diverse opinioni in campo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico";

RITENUTO pertanto di procedere ad una verifica dell'ottemperanza alla delibera n. 616/18/CONS sulla scorta dei dati di monitoraggio relativi ai notiziari e ai programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata "Skytg24" nel mese di gennaio 2019;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali di "*Skytg24*" andati in onda nel mese di gennaio 2019 dai quali risulta quanto segue:

+Europa: 14 minuti e 22 secondi di tempo di parola pari all'1,50% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; Lega: 33 minuti e 55 secondi di tempo di parola pari al 3,53% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; Movimento 5 Stelle: 1 ora, 3 minuti e 44 secondi di tempo di parola pari al 6,63% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; Pd: 1 ora, 34 minuti e 33 secondi di tempo di parola pari al 9,84% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; FI: 27 minuti e 59 secondi di tempo di parola pari al 2,91% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; FdI: 4 minuti e 8 secondi di tempo di parola pari allo 0,43% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; Governo: 6 ore, 58 minuti e 27 secondi di tempo di parola pari al 43,56% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; Presidente del Consiglio: 1 ora 46 minuti e 50 secondi pari all'11,12% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento informativo di "*Skytg24*" nel mese di gennaio 2019 + Europa ha fruito di un tempo di parola pari all'1,62% del tempo dei soggetti politici e istituzionali (38 ore 56 minuti 53 secondi), Lega ha fruito di un tempo pari al 14,14% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, Movimento 5 Stelle di un tempo pari al 17,17%, Pd di un tempo pari al 22,34%, FI di un tempo pari al 10,26%, FdI di un tempo pari all'1,59%, Governo di un tempo pari al 22,03%, Presidente del Consiglio di un tempo pari al 3,38%;

RILEVATO, inoltre, dall'esame dei dati di monitoraggio che le opposizioni nel complesso - intese come il complesso delle forze politiche presenti in Parlamento, ma non rappresentate nel Governo - hanno fruito nei telegiornali, nel mese di gennaio 2019 di un tempo pari al 15,41 % del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali;



RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio che le opposizioni nel complesso hanno fruito nei programmi, nel mese di gennaio 2019 di un tempo pari al 37,41% del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali;

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio che i soggetti politici Movimento 5 Stelle e Lega hanno continuato a fruire nei telegiornali nel mese di gennaio di spazi contenuti, e comunque riduttivi rispetto alle relative rappresentanze parlamentari, mentre uno spazio molto elevato, e singolarmente considerato squilibrato ove rapportato ai tempi fruiti dalla forza politica di appartenenza, è stato attribuito agli esponenti istituzionali espressione di tali forze politiche che hanno fruito di ampia visibilità in relazione al loro ruolo di governo;

RILEVATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai tg risulta che il Governo (escludendo i tempi del Presidente del Consiglio) ha fruito dei tempi più elevati; in particolare tra i soggetti che hanno registrato i tempi più alti del Governo sono risultati, come già registrato nei mesi precedenti, i ministri Luigi di Maio e Matteo Salvini;

RITENUTO che i dati riferiti ai notiziari diffusi dalla testata "*Skytg24*" non appaiono in linea con quanto evidenziato nella raccomandazione di cui alla delibera n. 616/18/CONS;

CONSIDERATO che nella primavera 2019 avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e che in vista dell'imminente avvio della campagna elettorale appare particolarmente importante che la testata assicuri il rispetto del principio della parità di trattamento;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, affinché la presenza degli esponenti istituzionali sia funzionale a garantire, anche attraverso adeguate forme di contraddittorio, la completezza dell'informazione sulle iniziative del Governo, assicurando a tutti i soggetti politici analoghe opportunità di accesso e di rappresentazione delle proprie posizioni fruendo di spazi adeguati anche in relazione alla rispettiva rappresentanza elettorale;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla testata Skytg24 affinché venga garantito il più rigoroso rispetto dei principi richiamati a tutela del pluralismo informativo;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

RICHIAMA

la società Sky Italia S.r.l.. a garantire, nei termini di cui in premessa, il più rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo, assicurando la parità di



trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, avendo cura di assicurare che la presenza degli esponenti istituzionali sia funzionale alla completezza dell'informazione sulle iniziative del Governo e che agli esponenti politici sia garantita la fruizione di tempi adeguati per la rappresentazione delle tematiche di rilevanza politica. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico anche in vista dell'imminente avvio della campagna elettorale.

L'Autorità si riserva di verificare l'ottemperanza al presente provvedimento di richiamo attraverso l'analisi dei dati di monitoraggio.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società Sky Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi